



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 163 dell'8 luglio 2024

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TRIPODI

**MODIFICA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 01/12/2000 –
“RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO, PER LE PICCOLE
DERIVAZIONI, DI UTILIZZARE E DERIVARE ACQUE
SOTTERRANEE DIVENUTE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 5
GENNAIO 1994, N. 36, E PROROGA DELLA DURATA DELLE
UTENZE RELATIVE ALLE PICCOLE DERIVAZIONI”**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TRIPODI

***MODIFICA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 01/12/2000 -
Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di
utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata
delle utenze relative alle piccole derivazioni".***

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 08/07/2024 11:02:36



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Relazione

Ai sensi della Legge Regionale n. 53/98, la Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, al fine di garantire:

- a) la creazione di un sistema organico che consenta unitarietà d'azione nella difesa del suolo;
 - b) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici;
 - c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
 - d) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
 - e) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.
- e bis) la riqualificazione ambientale dei corpi idrici, anche ai fini della loro fruibilità per percorsi naturalistici.

Sempre ai sensi della Legge 53/98 la Regione ha dettato l'organizzazione e le funzioni in materia di Difesa del Suolo e di Risorse Idriche, assegnando alla Province e città metropolitane la funzione di definizione delle procedure di rilascio delle piccole concessioni alla derivazione di acqua superficiale e sotterranea divenute pubbliche ai sensi della Legge 36/1994.

Per piccole derivazioni si intendono quelle con portata di emungimento inferiore o uguale ai 20 l/sec.

Rimangono in capo alla Regione Lazio l'incasso dei canoni derivanti dal consumo dell'acqua pubblica.

A seguito delle assegnazioni di funzioni è stata emessa dalla Regione la Legge 30 del 01/12/2000, una Legge concepita per semplificare il rilascio delle concessioni idriche proprio per le piccole derivazioni in quanto veniva rilasciato un atto di riconoscimento all'uso per quelle derivazioni catalogate "piccole derivazioni" di competenza delle Province e che erano iniziate prima dell'attuazione delle Legge 36/1994 che ha sancito che tutte le acque dovessero essere considerate pubbliche, mentre prima della stessa Legge chiunque poteva derivare liberamente senza richiedere alcuna concessione.

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 08/07/2024 11:02:37



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Pertanto l'atto ricognitivo aveva la doppia funzione :

- a) Semplificare le procedure a chi aveva avuto una modifica dello status derivando da prima che le acque diventassero pubbliche;
- b) Consentire per queste il "recupero" dei canoni sempre a partire dalla pubblicazione di acque pubbliche avvenuta con Legge 36/94.

Purtroppo la scadenza riportata nell' art. 6 e la durata decennale della Legge ha creato moltissime problematiche sulle tempistiche dei rilasci delle concessioni in quanto anche per questa tipologia di riconoscimento dell'uso si sono adottati le procedure ordinarie e quindi tempi importanti e a volte illimitati di risposta della pubblica amministrazione concedente, arrecando molti disagi e danni alle aziende agricole e non solo, non potendo rispondere alle richieste di certificazione da parte di enti o associazioni di certificazione in assenza di autorizzazioni o concessioni all'emungimento.

Tutto ciò premesso si ritiene fondamentale nella direzione della semplificazione e di una più celere risposta da parte degli enti concedenti, "riattivare" la Legge Regionale 30/2000 con le opportune modifiche/proroghe temporali.

Descrizione articolato

All'art.1 (Modifica alla Legge Regionale n. 30 del 01/12/2000 "Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni")

All'art.2 si dispone in ordine all'invarianza finanziaria, in quanto le disposizioni di cui alla proposta di legge in esame rivestono carattere meramente ordinamentale e per tale ragione, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine all'art.3 si dispone dell'entrata in vigore.

Sommario

Art.1(Modifica alla Legge Regionale n. 30 del 01/12/2000 "Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni")

Art.2 (*clausola di invarianza finanziaria*)

Art.3 (entrata in vigore)

Firmato digitalmente da:

Orlando Tripodi

Data: 08/07/2024 11:02:38



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art. 1

(Modifica alla Legge Regionale n. 30 del 01/12/2000 "Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni")

Al comma 1 dell'art.6 le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2034"

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 08/07/2024 11:02:38



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art.2

(clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di disposizioni di carattere meramente ordinamentale, anzi entreranno risorse dovute ai pagamenti dei canoni pregressi derivanti dal consumo dell'acqua di spettanza della Regione Lazio.

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 08/07/2024 11:02:39



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Art.3
(entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 08/07/2024 11:02:40